



HIGHLIGHTS

Strategie regolamentari. Consob ha pubblicato il Piano per le attività di regolazione 2022
Requisiti degli esponenti bancari. Banca d'Italia adotta il questionario della BCE per la verifica dell'idoneità degli esponenti delle banche significative
Crisi Ucraina. La BCE ha pubblicato una lettera indirizzata al Parlamento UE recante un'analisi dei rischi di liquidità per gli istituti di credito
Resoconto 2021. ESA ha pubblicato il report annuale delle attività
Cripto-asset. Presentato al Senato il DDL recante le disposizioni in materia di disciplina fiscale di valute virtuali e obblighi antiriciclaggio
Bonus edilizi. Pubblicata la risposta del MEF in materia di cessione crediti fiscali relativi ai bonus edilizi

DALLA CORTE

Sanzioni di Banca d'Italia. La Corte di Cassazione si pronuncia in relazione alle modalità di assolvimento dell'onere della prova
CdA delle banche. La Corte di Cassazione si pronuncia in relazione al dovere di agire informati degli amministratori non esecutivi
Frodi informatiche e SIM swap. ABF si pronuncia sull'onere della prova per la banca

ALTRE NOTIZIE

CRR. Pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell'UE gli ITS sull'informativa delle esposizioni al rischio di tasso di interesse
Trasformazione digitale. Banca d'Italia pubblica un approfondimento in tema di digitalizzazione dell'industria bancaria italiana
AML. Il FATF-GAFI pubblica il report sullo stato di efficacia e conformità dei Paesi aderenti agli standard del GAFI
ESG. Pubblicata la lettera della BCE al Parlamento UE sulle azioni da intraprendere in relazione alla mitigazione del rischio del cambiamento climatico
ESG. ESMA pubblica le Q&A sull'integrazione dei fattori ESG nella metodologia di calcolo dei benchmark
MiFIR. ESMA aggiorna le Q&A sul regime di data reporting

Strategie regolamentari. Consob ha pubblicato il Piano per le attività di regolazione 2022

È stato pubblicato da CONSOB il **Piano delle attività di regolazione relativo all'anno 2022**¹, predisposto in attuazione dell'art. 2 del Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale di Consob (delibera n. 19654 del 5 luglio 2016)².

Tra i principali obiettivi di CONSOB per l'anno in corso, si segnalano in particolare:

- le modifiche regolamentari in materia di **prospetti informativi e ammissione a quotazione**;
- le modifiche al Regolamento Emittenti in relazione alle **offerte pubbliche di acquisto e scambio** ("OPA/OPSC");
- le modifiche al Regolamento Emittenti in conseguenza dell'entrata in vigore del Regolamento delegato (UE) 2019/815 (c.d. "Regolamento ESEF") che integra la Direttiva 2004/109/CE (c.d. "Direttiva Trasparency") per quanto concerne **le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie**;
- le modifiche al Regolamento Intermediari di adeguamento al Regolamento (UE) 2019/2033 e alla Direttiva (UE) 2019/2034 (pacchetto "IFR/IFD") sui **requisiti prudenziali delle imprese di investimento**;
- le modifiche al Regolamento Intermediari e al Regolamento Mercati per l'adeguamento della disciplina nazionale alle misure introdotte nell'ambito del **Capital Market Recovery Package** e agli atti delegati di implementazione delle normative MiFID II, UCITS e IDD in tema di finanza sostenibile;
- l'adozione di una disciplina di attuazione in materia di **autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione** ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, TUF;
- l'adeguamento della normativa secondaria al Regolamento (UE) 2017/2402 in materia di **cartolarizzazioni**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

¹ Consob definisce annualmente un documento di programmazione non vincolante, contenente il Piano delle attività che intende svolgere per l'adozione degli atti di regolazione generale e per la revisione periodica degli stessi. Le attività indicate nel documento di programmazione sono integrate ovvero modificate nel corso dell'anno di riferimento qualora intervengano nuove esigenze di regolazione. Consob può, in ogni caso, procedere all'adozione di atti di regolazione generale non previsti dal documento di programmazione.

² Art. 2 del Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale di Consob: "ai fini dell'efficace ed efficiente perseguimento delle proprie finalità, definisca annualmente un documento di programmazione non vincolante, contenente il Piano delle attività che intende svolgere per l'adozione degli atti di regolazione generale e per la revisione periodica degli stessi". Disposizione modificata dalla delibera n. 22203 del 10 febbraio 2022, la quale prevede che la Consob, ai fini dell'efficace ed efficiente perseguimento delle proprie finalità, definisca un documento di programmazione non vincolante contenente: i) il Piano annuale delle attività che intende svolgere per l'adozione degli atti di regolazione generale; ii) il Piano biennale delle attività di verifica d'impatto della regolamentazione.

Requisiti degli esponenti bancari. Banca d'Italia adotta il questionario della BCE per la verifica dell'idoneità degli esponenti delle banche significative

È stata pubblicata la comunicazione del 7 aprile 2022 di Banca d'Italia con la quale l'autorità di vigilanza **comunica di aver adottato il questionario predisposto dalla Banca Centrale Europea ("BCE") per la verifica dell'idoneità degli esponenti delle banche significative (cd. *fit and proper assessment* – "FAP")**.

Banca d'Italia ha integrato il suddetto questionario con alcune limitate richieste informative per allineare le informazioni complessivamente raccolte alle previsioni del D.M. n. 169/2020³.

Nella comunicazione in commento, l'autorità di vigilanza prevede che, ai fini dell'espletamento delle valutazioni previste dall'art.24 del D.M. n.169/2020 relativo alle verifiche effettuate dall'autorità medesima, a partire dal 15 giugno 2022, le banche classificate come significative⁴, devono trasmettere, tramite il portale BCE ("IMAS"), in occasione delle comunicazioni relative alle verifiche di idoneità degli esponenti, il questionario BCE integrato con le specificità normative nazionali, unitamente agli altri documenti previsti dalla regolamentazione applicabile.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Crisi Ucraina. La BCE ha pubblicato una lettera indirizzata al Parlamento UE recante un'analisi dei rischi di liquidità per gli istituti di credito

La Banca Centrale europea ("BCE") ha pubblicato una lettera diretta al Parlamento UE avente ad oggetto l'analisi d'impatto delle sanzioni alla Russia per l'invasione dell'Ucraina sul sistema bancario europeo.

La BCE evidenzia che le filiali delle banche russe in Europa sono tra quelle più colpite dalle sanzioni economiche adottate contro la Russia e dal danno reputazionale che ne è derivato.

In tale contesto, il ruolo della BCE è quello di interagire con l'autorità bancaria europea (EBA), la Commissione europea e altri organismi pertinenti, per facilitare, ove possibile, la comprensione e l'applicazione coerente del quadro sanzionatorio da parte degli istituti di credito.

Il documento ipotizza diverse potenziali azioni che evidenziano tutte quante il fatto che le sanzioni contro la Russia e le relative misure di ritorsione stanno causando un rallentamento della crescita economica di cui le banche potrebbero dover tenere conto nella loro pianificazione del capitale.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

³ Si tratta del Decreto del 23 novembre 2020, n. 169 Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti.

⁴ Classificazione attuata ai sensi del Regolamento (UE) n.1024 del 15 ottobre 2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

Resoconto 2021. ESA ha pubblicato il *report* annuale delle attività

Il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA ed ESMA – insieme ESA) ha pubblicato il *report* annuale 2021, fornendo un resoconto dettagliato del lavoro congiunto portato a termine nell'ultimo anno.

Il predetto Comitato ha continuato a svolgere un ruolo centrale nel coordinamento e nello scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza europee, la Commissione UE e il Comitato europeo per il rischio sistemico (“ESRB”).

Il documento in commento evidenzia che una parte significativa del lavoro svolto nell'anno considerato si è concentrata sullo sviluppo del quadro normativo e di vigilanza con riferimento all'informativa sulla sostenibilità, compresa la consegna di due progetti di norme tecniche di regolamentazione (“RTS”) nell'ambito della *Sustainable Finance Disclosure Regulation* (“SFDR”).

In generale, le ulteriori principali aree di interesse hanno riguardato:

- la valutazione congiunta dei rischi;
- il rafforzamento della protezione dei consumatori, con specifico riferimento per alla predisposizione della risposta alla *Call for Evidence* della Commissione UE nel contesto della revisione del regolamento PRIIPs, dopo la presentazione del progetto di RTS nel gennaio 2021;
- i procedimenti di cartolarizzazione, in particolare attraverso la consegna di una relazione sull'attuazione e il funzionamento del regolamento sulla cartolarizzazione, nonché un parere sul suo ambito giurisdizionale;
- il monitoraggio e i contributi allo sviluppo della finanza digitale, in particolare con riferimento ai *cripto-asset* e alla resilienza operativa digitale;
- lo sviluppo della *FinTech*;
- la sicurezza informatica.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Cripto-asset. Presentato al Senato il DDL recante le disposizioni in materia di disciplina fiscale di valute virtuali e obblighi antiriciclaggio

È stato presentato in Senato il DDL, recante le **disposizioni fiscali in materia di valute virtuali e disciplina degli obblighi antiriciclaggio**.

L'impianto normativo non si sovrappone alle misure recentemente adottate dal MEF, bensì le integra con la finalità di accelerare la diffusione nel campo dei finanziamenti in capitale di rischio e degli investimenti delle imprese delle valute virtuali.

Il provvedimento propone il riconoscimento fiscale delle valute virtuali, prevedendo una definizione unitaria di valute virtuali e superando l'attuale confusione determinata dall'uso di termini diversi, quali valute virtuali, criptovalute, attività e *token*, individuando un *genus* unitario e prevedendo un'apposita normativa fiscale.

A tal fine, si propone la **modifica del D.Lgs. 231/2007**, stabilendo che rientrano all'interno delle definizioni soggette a vigilanza: **“i prestatori di servizi relativi alla conversione di valuta virtuale in valute aventi corso legale e, viceversa, ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale”**.

Si prevede inoltre un'ulteriore modifica al D.Lgs. 231/2007 in relazione alla definizione di **valuta virtuale**, che viene definita come: *“una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente”*.

Il DDL chiarisce che, **tra i soggetti tenuti all'applicazione del D.Lgs. n. 231/2007, rientrano**, nella categoria degli intermediari bancari e finanziari, **i prestatori di servizi predetti**.

Nell'ambito delle misure di semplificazione delle **procedure di adeguata verifica della clientela**, si prevede che **fra gli indici di rischio** relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione rientrano anche: **i servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, nel caso in cui l'operazione di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso non sia superiore al valore di 150 euro e i servizi di portafoglio digitale, nel caso in cui la detenzione, la memorizzazione o il trasferimento di valute virtuali non superi il valore di 150 euro.**

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Bonus edilizi. Pubblicata la risposta del MEF in materia di cessione crediti fiscali relativi ai *bonus* edilizi

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel corso delle interrogazioni in Commissione Finanze della Camera del 20 aprile 2022, ha fornito la risposta al quesito relativo ai soggetti autorizzati ad acquistare crediti derivanti da *bonus* edilizi dopo la prima cessione⁵.

In particolare, **il documento estende la platea dei soggetti cessionari, a seguito della prima cessione, facendo rientrare, oltre alle banche, anche le società di gestione e risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e di intermediazione mobiliare (SIM), purchè appartenenti ad un gruppo bancario di cui all'art. 64 TUB.**

Restano peranto esclusi dal predetto novero le SGR (e i relativi fondi gestiti), le SICAV e le SIM indipendenti.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Sanzioni di Banca d'Italia. La Corte di Cassazione si pronuncia in relazione alle modalità di assolvimento dell'onere della prova

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, chiarisce che *“nel giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate da Banca d'Italia, l'onere della prova dell'illecito, gravante sull'autorità di vigilanza, può essere soddisfatto con la produzione dei verbali ispettivi che, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio”*.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

⁵ Per effetto delle modifiche previste dal DL Frodi n. 13/2022, ad oggi sono ammesse tre operazioni di cessione del credito, la prima libera e le successive due solo in favore di soggetti qualificati (banche).

CdA delle banche. La Corte di Cassazione si pronuncia in relazione al dovere di agire informati degli amministratori non esecutivi

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha esaminato la questione relativa alla legittimità delle sanzioni irrogate da Banca d'Italia, a seguito di accertamenti ispettivi presso la Banca Popolare di Vicenza, in relazione ad una amministratrice non esecutiva per la violazione del "dovere di agire in modo informato" di cui all'art. 2381 c.c.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso della amministratrice non esecutiva sanzionata, ha chiarito che **il dovere di agire in modo informato degli amministratori non esecutivi, impone loro di attivarsi al fine di entrare in possesso di tutte le informazioni necessarie ad assumere le relative decisioni e conoscere l'andamento della gestione.**

Sulla scorta di tali considerazioni, i giudici di legittimità affermano che gli amministratori non esecutivi delle banche **non potranno andare esenti da responsabilità allegando la mancata informazione da parte degli organi esecutivi e sostenendo l'ignoranza dei fatti pregiudizievoli che invece avrebbero potuto conoscere esercitando il loro potere/dovere di esigere puntuali informazioni.**

Infatti, il dovere di agire in modo informato di tali soggetti non va rimesso alle segnalazioni degli amministratori esecutivi/delegati, perché essi hanno invece il dovere di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi, al fine di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Frodi informatiche e SIM swap. ABF si pronuncia sull'onere della prova per la banca

Il Collegio ABF di Bologna ha deciso che, **a fronte del disconoscimento delle operazioni di pagamento da parte dell'utente, incombe sul prestatore di servizi di pagamento l'onere di provare che l'operazione è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata.**

Infatti, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 11/2010 di attuazione della Direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle Direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la Direttiva 97/5/CE: *"Qualora l'utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti"*.

Nel caso di specie, il ricorrente evidenziava come dal proprio conto era stato inserito un bonifico istantaneo a favore di altro soggetto mediante notifiche *push*, ovvero a mezzo *app*, e il bonifico era stato eseguito un secondo dopo.

Inoltre, il consueto sms di conferma dell'operazione, in questa occasione, non era arrivato.

L'intermediario eccepiva che l'operazione di bonifico contestata, perfezionatasi *on-line*, era stata correttamente autenticata tramite l'inserimento di *password* statiche e dinamiche e producendo i *log* dell'operazione ed eccepiva la colpa grave del ricorrente nella custodia delle proprie credenziali.

Di converso, il ricorrente negava di aver fornito a terzi le proprie credenziali ed evidenziava di essere stato vittima di una frode denominata *SIM swap*⁶.

⁶ Si tratta di un particolare furto di identità del cliente finalizzato a realizzare, con le sue credenziali, operazioni bancarie, in particolare bonifici. Tale tipo di truffa si manifesta con un apparente problema della linea telefonica, causato dalla duplicazione, all'insaputa della vittima, del numero di telefono utilizzato per ricevere informazioni e trasmettere disposizioni alla propria banca.

A tal fine produceva le comunicazioni ricevute dal gestore telefonico il quale afferma che a seguito di contatto al *call center* era stata disposta la sospensione della SIM del ricorrente, che lo stesso negava di aver richiesto.

Sul punto, evidenzia il Collegio, il messaggio sms contenente il codice OTP⁷ per l'effettuazione del bonifico istantaneo non poteva essere ricevuto dal ricorrente che di conseguenza non poteva avere autorizzato l'operazione.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

CRR. Pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell'UE gli ITS sull'informativa delle esposizioni al rischio di tasso di interesse

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 19 aprile 2022, il **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/631 che modifica le norme tecniche di attuazione ("ITS") stabilite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l'informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione.**

In particolare, gli obblighi di informativa sull'IRRBB⁸, applicabili a decorrere da giugno 2021, sono stati inseriti nell'articolo 448 del Regolamento (UE) n. 575/2013 dal Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento UE e del Consiglio.

Le modifiche sono volte ad incorporare nel Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 i nuovi ITS sull'informativa al pubblico in merito all'IRRBB di cui all'articolo 448 del Regolamento (UE) n. 575/2013 ("CRR").

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Trasformazione digitale. Banca d'Italia pubblica un approfondimento in tema di digitalizzazione dell'industria bancaria italiana

Banca d'Italia ha pubblicato un lavoro che propone un indicatore sintetico dell'offerta digitale di servizi finanziari e fornisce prime evidenze sul processo di trasformazione digitale che ha coinvolto le banche italiane tra il 2007 e il 2018.

L'approfondimento è stato condotto compiendo un'indagine su quasi 280 banche.

Il documento in commento evidenzia il progressivo diffondersi delle tecnologie digitali nel periodo preso in considerazione, dando atto di una notevole accelerazione a partire dal 2013, ma in modo differente tra diverse aree di attività.

Infatti, il processo ha coinvolto dapprima i servizi di pagamento, per poi estendersi alla gestione del risparmio, rimandando invece limitato l'utilizzo dei canali digitali nell'attività di prestito.

⁷ Si tratta di un codice di accesso c.d. "*One-time password*", ossia una *password* che è valida solo per una singola sessione di accesso o una transazione.

⁸ Si tratta degli obblighi di informativa sul rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario (*interest rate risk in the banking book* – IRRBB) facenti parte del quadro relativo al terzo pilastro ("*Pillar III*").

Il processo di digitalizzazione ha una correlazione positiva con la redditività bancaria e negativa con il numero di sportelli e si segnala una possibile sostituzione tra canali digitali e tradizionali.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

AML. Il FATF-GAFI pubblica il *report* sullo stato di efficacia e conformità dei Paesi aderenti agli *standard* del GAFI

Il *Financial Action Task Force* – Gruppo d'azione finanziaria ("FATF-GAFI"), ha pubblicato **una *report* aggiornato sui *rating* di valutazione della conformità tecnica dei Paesi aderenti alle proprie raccomandazioni.**

Il *report* rileva che i Paesi presi in considerazione hanno fatto enormi progressi nel migliorare la conformità tecnica promulgando una vasta gamma di leggi e regolamenti per gestire al meglio il rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

Il 76% dei Paesi ha implementato in modo efficace le 40 raccomandazioni del GAFI.

Pertanto, si riscontra un significativo miglioramento in quanto, nel 2012, la conformità tecnica era solo del 36%.

Di converso, si evidenzia che molti Paesi devono ancora adottare azioni efficaci per la mitigazione di tali rischi, idonee a investigare sull'esistenza di situazioni transfrontaliere ad alto rischio e prevenire che *trust* anonimi siano utilizzati per scopi illeciti.

Con il documento in commento il GAFI fornisce il **4° ciclo di valutazioni** in materia e sottolinea l'intenzione di rendere il prossimo ciclo di valutazioni più tempestivo ed efficace.

I cambiamenti del 5° ciclo di valutazioni includeranno, tra gli altri:

- un ciclo di valutazione reciproca significativamente più breve, in modo che i Paesi vengano valutati più frequentemente;
- una maggiore enfasi sui principali rischi e sul contesto per assicurare che i Paesi si concentrino sulle aree in cui i rischi sono più alti e un processo di valutazione di *follow-up* orientato ai risultati, che si concentrerà su azioni specifiche per affrontare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento delle armi di distruzione di massa.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

ESG. Pubblicata la lettera della BCE al Parlamento UE sulle azioni da intraprendere in relazione alla mitigazione del rischio del cambiamento climatico

La Banca Centrale europea (“BCE”) ha pubblicato una lettera indirizzata al Parlamento UE in materia di cambiamenti climatici.

In particolare, il documento in commento, sottolinea che la portata e l’irreversibilità del cambiamento climatico richiedono un’azione urgente da parte di tutte le parti interessate per accelerare la svolta *green* dell’economia.

La contingente invasione dell’Ucraina ha evidenziato la dipendenza dell’Europa dalle importazioni di combustibili fossili e la urgente necessità di accelerare la transizione verde.

A tal fine, il Consiglio Direttivo della BCE si impegna a considerare i cambiamenti climatici in modo più sistematico nel suo quadro di politica monetaria.

Il Consiglio direttivo della BCE si è impegnato a considerare i cambiamenti climatici in modo più sistematico nel suo quadro di politica monetaria.

In particolare, si sottolinea l’impegno ad adeguare il quadro che guida il *Corporate Sector Purchase Programme* (CSPP) per l’acquisto di titoli obbligazionari e *commercial paper* emessi da società non finanziarie dei Paesi dell’area dell’euro, al fine di tenere conto dei cambiamenti climatici entro la fine del 2022, includendo anche una valutazione delle potenziali distorsioni nei *benchmark* di acquisto.

Inoltre, saranno adeguate le informative con l’integrazione dei rischi climatici e ambientali.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

ESG. ESMA pubblica le Q&A sull’integrazione dei fattori ESG nella metodologia di calcolo dei *benchmark*

ESMA ha pubblicato le **Q&A sull’applicazione del Regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la *performance* dei fondi di investimento (Benchmarks Regulation – BMR).**

Le Q&A forniscono chiarimenti in materia di ricomprensione dei fattori ESG nella dichiarazione e nella metodologia del calcolo del *benchmark* degli istituti finanziari.

Il documento in commento promuove approcci e pratiche di vigilanza comuni, uniformi e coerenti nell’applicazione delle disposizioni del BMR, fornendo delle risposte alle principali domande poste dai partecipanti ai mercati finanziari, dalle autorità competenti e dalle altre parti interessate.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

MiFIR. ESMA aggiorna le Q&A sul regime di *data reporting*

ESMA ha pubblicato l'aggiornamento di aprile 2022 delle Q&A sull'attuazione del regime del Regolamento (UE) n. 600/2014 ("MiFIR") con riguardo al tema della trasmissione di dati (*data reporting*).

In particolare, l'aggiornamento riguarda:

- le modalità con cui i gestori delle sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici devono compilare i campi di identificazione dell'emittente o del gestore della sede di negoziazione in caso di certificati di deposito;
- la tipologia di codici ISIN, codici CFI e FISN⁹ che possono essere utilizzati per identificare gli strumenti finanziari;
- le modalità in cui deve essere compilato il campo 17 (valore nominale per unità/valore minimo negoziato) in FIRDS¹⁰.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Consultazioni concluse

normativa non ancora emanata

BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

⁹ Si tratta di *standard* internazionali di classificazione degli strumenti finanziari.

¹⁰ Si tratta della piattaforma informatica denominata "Financial Instruments Reference Database System" che è pubblicata dall'ESMA ed elenca le meta-informazioni su tutti gli strumenti finanziari inclusi nell'ambito di applicazione della MiFID II.

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it